



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CENTURELLI	LIVIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MICELI	CONCETTA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PETRONE	ANIELLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 459/2019
depositato il 26/01/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820180044944169000 IVA-CRED.IMP.
2015
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
VIA DEI MISSAGLIA 97

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820180044944169000 IVA-CRED.IMP.
2015
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

proposto dal ricorrente:
G.L.S. GESTIONE LOGISTICA E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
LR CARMELO MARCIANTE
VIA PIETRO PALEOCAPA 7 20121 MILANO MI

rappresentato da:
MARCIANTE CARMELO
VIA FREGONI, 97/B 26855 LODI VECCHIO LO

difeso da:
CORVINO DOTT. ALFONSO
VIA SIGIERI 6 20135 MILANO MI

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 459/2019

UDIENZA DEL

16/10/2019 ore 15:00

N°
4435/20/19

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/10/2019
Il Segretario

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso, la G.L.S. GESTIONE LOGISTICA E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA ha impugnato la cartella di pagamento dell'importo complessivo di €344.810,32 emessa in seguito al controllo formale, art.36 bis DPR 600/73 e art.54 bis DPR633/72, del modello Iva per il periodo di imposta 2015; dal controllo automatizzato emergevano omessi versamenti Iva poichè il credito utilizzato in compensazione risultava inesistente.

La ricorrente esponeva la mancanza di motivazione dell'atto impugnato anche in relazione alla comunicazione di irregolarità, lamentava la circostanza che il credito utilizzato in compensazione derivasse da un regolare contratto di acollo e che l'Agenzia non avesse prodotto documenti sull'inesistenza del credito dell'accollante che, al contrario, esisteva ed era certificato con tanto di visto di conformità da parte di un soggetto abilitato tant'è che l'Agenzia delle Entrate non ha avviato alcuna azione contro la società accollante o il soggetto certificatore, aggiunge inoltre l'errato calcolo degli interessi e la nullità della notifica della cartella, concludeva in tal senso.

Si costituiva in giudizio solo l'Agenzia delle Entrate convenuta ribadendo la correttezza del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 16-10-2019 era riservata la decisione e osserva la Commissione - all'esito dell'odierna trattazione in pubblica udienza cui presenziava solo l'Agenzia delle Entrate- come il proposto ricorso non possa trovare accoglimento.

Deve preliminarmente rilevarsi come la notifica della cartella sia stata correttamente eseguita tramite PEC, il mittente è individuato, vi è certezza del contenuto e l'atto, conforme al modello ministeriale in ogni sua parte, è stato ricevuto, ha raggiunto il proprio scopo ed ha consentito al contribuente di esercitare tempestivamente e compiutamente il proprio diritto alla difesa.

La motivazione della cartella consente di ricostruire le motivazioni e l'iter logico giuridico che hanno portato all'emissione dell'atto e i fatti posti a fondamento dello stesso; l'atto, in ogni caso, deriva da un controllo dei dati esposti dallo stesso contribuente. La ripresa effettuata dall'Ufficio ha per oggetto esclusivamente l'errato calcolo dell'imposta per errata indicazione delle compensazioni effettuate.

La compensazione effettuata dalla parte ricorrente non presenta alcun aspetto di regolarità e neppure di credibilità: il contratto di acollo prodotto in atti non presenta una data certa, invero neppure si rileva una qualunque data di firma; non viene specificato il nominativo del certificatore del credito; il contratto è stato stipulato tra la ricorrente c.f.08806740968 e Progettazione e Gestioni srl c.f. 13160331008 mentre il modello F24 come parte accollante riporta il c.f. 03326550989, ben diverso da quello indicato nel contratto di acollo.

Alla luce di tutto quanto precede, il proposto ricorso non merita accoglimento e va pertanto respinto.


La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.

P. Q. M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €5.000,00 onnicomprensive.

Milano, 16-10-2019

Il Giudice est.



Il Presidente

